

Helvetia InMovimento Contratto Base

Assicurazione per la circolazione di autovetture,
ciclomotori e motocicli - ad uso proprio

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE

Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)

Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei Termini

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto "Helvetia InMovimento Contratto Base" offre una protezione "base" e personalizzabile con una serie di clausole aggiuntive predefinite, a copertura del solo rischio della Responsabilità Civile per la circolazione del veicolo.

La Compagnia si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione delle autovetture, dei ciclomotori e dei motocicli - ad uso proprio.

L'assicurazione è prestata nella forma di tariffa Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri, e che si articola in classi di merito aziendali corrispondenti a livelli di premio crescenti.



Che cosa è assicurato?

Puoi scegliere, in base alle sue esigenze assicurative:

✓ **Responsabilità Civile.** La Compagnia assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei massimali minimi di legge, le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto. L'assicurazione copre anche la circolazione del veicolo in aree private, ad esclusione delle aree aeroportuali, ad eccezione delle strade interne aperte all'uso pubblico di aree aeroportuali.

Alla Sezione Responsabilità Civile, puoi scegliere di abbinare - dietro pagamento di un premio addizionale - anche le seguenti clausole aggiuntive:

- **Aumento dei Massimali minimi di legge;**
- **Limitazione delle esclusioni e rivalse**, per ridurre la facoltà di rivalsa della Compagnia per le somme pagate a terzi per inopponibilità di eccezioni di natura contrattuale;
- **Danni a terzi cagionati da gancio traino e, durante la marcia, dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato.**

È inoltre possibile scegliere di sottoscrivere la seguente clausola aggiuntiva, con riduzione del premio:

- **Guida Esperta**, per limitare la guida dell'autovettura assicurata esclusivamente a soggetti aventi età pari o superiore ad anni 26.

Il Contratto Base può essere personalizzato con delle clausole attinenti alla modalità di gestione del contratto, con possibile aumento del premio:

- **Pagamento del premio in rate;**
- **Sospensione della garanzia.**

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nella scheda di polizza.



Che cosa non è assicurato?

- * **Responsabilità Civile.** Non sono coperti i veicoli:
 - con targa di prova, se la circolazione avviene senza l'osservazione della normativa vigente che ne disciplina l'utilizzo;
 - dati a noleggio dal conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o se il veicolo non sia guidato dal proprietario, da un suo dipendente o collaboratore anche occasionale;
 - adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti.



Ci sono limiti di copertura?

- ! **Responsabilità Civile.** L'assicurazione non è operante esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
 - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempreché, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
 - in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest'ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
 - per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
 - nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada.

Nei predetti casi, in cui è applicabile l'articolo 144 del Codice, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia e di Andorra.
- ✓ Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde), l'assicurazione Responsabilità Civile è operante a condizione che sia stato rilasciato dalla Compagnia detto certificato (da presentare in formato cartaceo stampato a colori - NB: non è infatti ammesso il formato digitale), che sulla polizza o sull'apposita appendice sia evidenziata la corrispondente estensione e che il relativo premio sia stato pagato.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto.

Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla legge;
- sistemi di pagamento elettronico.

Il premio di polizza può essere corrisposto anche in rate semestrali, con aumento del premio, e comprende le imposte previste dalla normativa vigente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione, salvo diversa pattuizione, inizia dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

Se i premi relativi alla prima annualità o prima rata non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

Se i premi relativi alle rate successive non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto ha durata annuale senza tacito rinnovo, pertanto cessa alla sua naturale scadenza, senza bisogno di alcuna disdetta da parte tua. È facoltà della Compagnia proporre il rinnovo del contratto per un ulteriore anno alle nuove condizioni tariffarie e normative in vigore alla data di scadenza del contratto in essere. È tua facoltà accettare o meno tale proposta, esprimendo il tuo esplicito assenso mediante il pagamento del premio proposto, che deve intendersi quale comportamento concludente finalizzato alla prosecuzione del contratto per un ulteriore anno.

Se la polizza è stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza è possibile esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza.

Assicurazione R.C. AUTO

Autovetture, ciclomotori e motocicli - ad uso proprio
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto

(DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



Helvetia InMovimento Contratto Base

Data ultimo aggiornamento: 31 Luglio 2023
Il presente DIP Aggiuntivo rappresenta l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con Sede legale a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano; tel.+39 02 5351.1; sito internet: <https://www.helvetia.it>; e-mail: info@helvetia.it; PEC: helvetia@actaliscertymail.it – P.IVA e Cod. Fisc. 01462690155 – Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 – Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord.031.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del 23/12/1997.

Autorità di Vigilanza competente: IVASS.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 170.291.896 di cui Euro 79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 99.108.885 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG), Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE (Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2022 disponibili all'indirizzo: <https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/documents/investor-relations/financial-condition-report/2022/presentation-fcr-2022.pdf>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Il prodotto "Helvetia InMovimento Contratto Base" offre una protezione "base" e personalizzabile con una serie di clausole aggiuntive predefinite, a copertura del solo rischio della Responsabilità Civile per la circolazione del veicolo.

La Compagnia si impegna a corrispondere, entro il limite dei massimali minimi di legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dell'autovettura, del motociclo e del ciclomotore - ad uso proprio.

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Massimali	La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo di € 6.450.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per i danni alla persona e di € 1.300.000 per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto.
Garanzie estese	Non sono previste estensioni all'oggetto dell'assicurazione.
Tipo di guida	Il Contraente pattuisce la "guida libera" del veicolo assicurato a favore di qualsiasi conducente abilitato, anche occasionale, indipendentemente dall'età anagrafica o anzianità dal conseguimento della patente di guida.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	
Guida Esperta	Il Contraente pattuisce che la guida dell'auto vettura assicurata viene limitata esclusivamente a soggetti aventi età pari o superiore ad anni 26. Qualora, al momento del sinistro, alla guida dell'auto vettura vi sia un conducente di età inferiore a 26 anni, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Compagnia eserciterà nei confronti del Contraente di polizza il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, fino ad un massimo di € 3.000. Tale diritto di rivalsa non verrà tuttavia esercitato se: - il veicolo è affidato a terzi per riparazione, manutenzione o custodia; - l'Assicurato ha perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Aumento dei massimali minimi di legge	La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più elevato.
Limitazione delle esclusioni e rivalse	L'assicurazione vale anche per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste, ove la Compagnia rinuncia parzialmente al diritto di rivalsa: 1. nei confronti del Proprietario/Locatario, sia esso persona fisica o giuridica, nel caso di: - veicolo utilizzato per ragioni di servizio o concesso in uso, locazione o comodato a soggetti diversi, quando sia condotto da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - danni subiti da terzi trasportati, quando il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; - veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del N.C.d.S. 2. nei confronti del Proprietario/Locatario e del Conducente quando alla guida del veicolo indicato in polizza risulti un soggetto: - per i casi indicati al punto 1, avente status di figlio o di familiare convivente maggiorenne del Proprietario/Locatario; con patente idonea ma scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro tre mesi dalla data dell'incidente stradale.
Danni a terzi cagionati da gancio traino e, durante la marcia, dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato	Qualora il gancio traino risulti regolarmente installato ed omologato, sono compresi nella copertura assicurativa del veicolo i danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio traino stesso. Qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo è adibito al traino di un rimorchio, munito di targa propria, sono compresi anche i danni involontariamente cagionati dal rimorchio regolarmente trainato dal veicolo.
Pagamento del premio in rate	È prevista la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, con aumento del premio.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

Non sono previste coperture in aggiunta alla garanzia Responsabilità Civile della Circolazione.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

- ! **Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni**, l'assicurazione "Responsabilità civile per la circolazione" non è operante:
- per i danni, di qualsiasi natura, subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti nei casi previsti dall'art. 129 del Codice:
 1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
 2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, la persona unita civilmente che non abbia chiesto lo scioglimento dell'unione, gli ascendenti e i discendenti nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se con viventi o a carico, del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;
 3. ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2;
 - nel caso di partecipazione del veicolo a sfide clandestine o competizioni sportive in velocità su strada aperta al traffico senza autorizzazione, gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione.
- Nei casi di esclusione ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, salvo per i casi in cui vale la condizione particolare "Rinuncia parziale della Compagnia al diritto di rivalsa" o la condizione particolare "Rinuncia totale della Compagnia al diritto di rivalsa" se espressamente indicata in polizza.
- ! **Con riferimento alla clausola aggiuntiva "Guida Esperta"**, operante se espressamente richiamata, qualora al momento del sinistro alla guida dell'auto vettura vi sia un conducente diverso da quelli abilitati, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Compagnia eserciterà nei confronti del Contraente di polizza il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, fino ad un massimo di € 3.000. Tale diritto di rivalsa non verrà tuttavia esercitato allorché:
- il veicolo sia affidato a terzi per riparazione, manutenzione o custodia;
 - l'Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
- ! **Con riferimento alla clausola aggiuntiva "Limitazione delle esclusioni e rivalse"**, nei confronti del Proprietario/Locatario e del Conducente, se soggetto diverso, la Compagnia conserva il diritto di rivalsa, limitatamente ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato, con il massimo di € 3.000; qualora il Proprietario/Locatario del veicolo fosse a conoscenza delle circostanze previste, la Compagnia conserva il diritto di rivalsa totale nei suoi confronti.
- ! **Con riferimento alla clausola aggiuntiva "Danni a terzi cagionati da gancio traino e, durante la marcia, dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato"**, si precisa che la copertura opera nei limiti previsti dalle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale.
- ! L'assicurazione non copre la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo assicurato nelle aree aeroportuali, ad eccezione delle strade interne aperte all'uso pubblico di aree aeroportuali.
- ! Nell'ambito della gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, la Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
- ! **Con riferimento all'estensione territoriale**, qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Certificato di Assicurazione e la Carta Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) in possesso del Contraente non sono più validi e non devono essere più utilizzati. La Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
- ! **Con riferimento alla clausola aggiuntiva "Sospensione della copertura assicurativa"**, non è consentita la sospensione per i ciclomotori.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

- **Risarcimento diretto:** la denuncia del sinistro deve essere redatta sul Modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesti nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di collisione tra due veicoli identificati ed assicurati in Italia, San Marino o Città del Vaticano, dal quale siano derivati danni a veicoli o persone, l'Assicurato che risulti in tutto o in parte non responsabile deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento direttamente alla Compagnia per attivare la procedura di Risarcimento Diretto, utilizzando il Modulo CAI sopracitato, ancorché non sottoscritto da entrambi i conducenti. Il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.
- **Richiesta all'impresa di controparte:** in caso di inapplicabilità della procedura di Risarcimento Diretto, fatto salvo l'obbligo di presentazione di denuncia alla Compagnia nelle modalità descritte al punto precedente, l'Assicurato deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento all'Impresa di assicurazione del responsabile;
- **Richiesta indirizzata alla CONSAP:** in caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le

	<p>Vittime della Strada istituito presso la CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 ROMA - www.consap.it).</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.</p> <p>Rimborso del sinistro per evitare il malus La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione previsti, e che si articola in classi di merito aziendali corrispondenti a livelli di premio crescenti. Il Contraente ha facoltà di evitare la maggiorazione di premio dovuta in base all'applicazione di clausole Bonus/Malus offrendo il rimborso degli importi liquidati a titolo definitivo per tutti o parte dei sinistri cagionati dall'Assicurato nell'annualità trascorsa: - alla CONSAP per i sinistri liquidati con applicazione della procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del D. Lgs. n° 209 del 7/9/2005 (Codice delle Assicurazioni); in questo caso, per conoscere l'importo dei sinistri pagati a titolo definitivo, al Contraente saranno specificate le modalità da seguire per effettuare direttamente o tramite l'Agente/Intermediario la richiesta alla Stanza di compensazione (c/o CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 ROMA, www.consap.it); - direttamente alla Compagnia per i sinistri dalla stessa liquidati senza applicazione della procedura di risarcimento diretto.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: non prevista.</p> <p>Prescrizione: i diritti derivanti dalla copertura assicurativa si prescrivono in <u>2 anni</u> dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni categoria si prescrive in <u>2 anni</u> dal giorno in cui il fatto si è verificato, salvo che il fatto sia considerato dalla legge come reato e per questo reato sia stabilita una prescrizione più lunga, che si applica quindi anche all'azione civile.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze rappresentate in sede di conclusione del contratto che influiscono sulla valutazione del rischio e che siano riconducibili all'art. 144 del D.Lgs. n° 209 del 7/9/2005 (azione diretta del danneggiato), possono comportare l'esercizio della facoltà di rivalsa da parte della Compagnia per le somme che essa abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla sopracitata norma.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>Dal momento del ricevimento della lettera di richiesta di risarcimento danni se completa oppure di tutta la documentazione prevista, la Compagnia deve prendere una posizione (comunicazione della somma offerta o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta) in relazione alla richiesta nei termini sotto descritti: - per danni a veicolo o cose con modulo CAI a doppia firma, ovvero sottoscrizione di entrambi i conducenti: 30 giorni; - per danni a veicolo o cose con modulo CAI ad una firma ovvero sottoscrizione o denuncia dell'assicurato: 60 giorni; - per lesioni: 90 giorni.</p> <p>Nel caso venga inviato all'Assicurato atto di quietanza contenente la somma messa a disposizione, questa deve essere restituita debitamente controfirmata ed il pagamento della stessa deve avvenire entro 15 giorni dal suo ricevimento.</p> <p>Nel caso l'Assicurato non intenda accettare la somma messa a disposizione e non restituisca pertanto la quietanza, la somma deve essere comunque pagata entro 15 giorni dalla comunicazione della mancata accettazione.</p> <p>Nel caso poi non vengano né restituiti gli atti firmati, né venga comunicata la mancata accettazione e questo silenzio si protragga per 30 giorni, la somma offerta va comunque pagata entro i 15 giorni successivi.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il premio viene determinato sulla base dei molteplici parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al SSN (Sistema sanitario Nazionale). Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento va eseguito presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto, il quale rilascerà il certificato di assicurazione per la garanzia di responsabilità civile verso terzi (anche tramite posta elettronica o supporto durevole, operazione per cui è espressamente autorizzato dal Contraente) e la Carta Verde, previsti dalle disposizioni in vigore. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Tale disposizione si applica anche in caso di perdita totale del veicolo assicurato, per cui il Contraente è tenuto al pagamento delle rate di premio per cui è stato concesso il frazionamento. Il pagamento del premio è previsto con periodicità annuale.</p>
Rimborso	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di alienazione del veicolo assicurato (anche successiva a consegna del veicolo stesso in conto vendita regolarmente documentata) senza cessione del contratto all'acquirente, la

	<p>Compagnia rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della comunicazione alla Compagnia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nei casi di demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo il contratto si risolve e la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita del premio annuo per giorno di garanzia residua alla Compagnia. • Nel caso di furto del veicolo, la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data di risoluzione del contratto e rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive.
--	--



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Il contratto ha durata annuale, più eventuale frazione di anno, che costituisce il periodo iniziale, su richiesta del Contraente.</p> <p>Il contratto non prevede il tacito rinnovo; esso cessa pertanto automaticamente alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di disdetta da ambo le parti. La Compagnia continuerà in ogni caso a prestare la copertura assicurativa in corso, fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza contrattuale.</p>
Sospensione	<p>Qualora il Contraente intenda sospendere in corso di contratto la garanzia di Responsabilità Civile, è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia. La sospensione ha decorrenza dalle ore 24 del giorno indicato dal Contraente nella comunicazione dispositiva inviata alla Compagnia.</p> <p>In caso di furto del veicolo, il Contraente può richiedere alla Compagnia la sospensione del contratto consegnando copia della denuncia di furto totale presentata all'Autorità; in questo caso, la sospensione decorre dalle ore 24 del giorno della predetta denuncia.</p> <p>La Compagnia, durante il periodo della sospensione del contratto, rinuncia ad esigere le successive rate di premio, anche se relative a contratti che prevedano il frazionamento del premio. All'atto della sospensione, la Compagnia rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.</p> <p>Qualora il Contraente richieda la sospensione del contratto nel corso del periodo di assicurazione, il Certificato di Assicurazione e la Carta Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) in suo possesso non sono più validi e non devono essere più utilizzati. La Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.</p> <p>Il Contraente ha l'onere di informare gli eventuali altri Contraenti di polizza, co-intestatari ed utilizzatori abituali del veicolo dell'avvenuta interruzione delle garanzie.</p> <p>La riattivazione del contratto sospeso - fermo il proprietario o gli altri soggetti previsti - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 2 mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto.</p> <p>Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 2 mesi, non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.</p>



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	<p>L'assicurazione ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, si risolve quindi automaticamente alla scadenza fissata senza necessità di disdetta da ambo le parti.</p>
Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Qualora la polizza sia stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza.</p> <p>In tal caso la Compagnia procederà alla restituzione del premio o della parte di premio già pagato, al netto delle imposte di legge.</p> <p>Il recesso non può essere esercitato nel caso in cui sia stato denunciato un sinistro nel periodo previsto per il diritto di ripensamento.</p>
Risoluzione	<p>Il contraente ha diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alienazione del veicolo assicurato; - demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione; - furto del veicolo.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da persone fisiche dotate di documentazione di abilitazione alla guida, che necessita di una copertura base per danni a terzi causati dalla circolazione dell'auto vettura, del motociclo o del ciclomotore - ad uso privato (per i quali vige obbligo di legge) personalizzabile con alcune clausole aggiuntive facoltative, sia limitative delle copertura assicurativa, a fronte di una riduzione del premio, sia estensive delle copertura assicurativa, con maggiorazione del premio.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 13,90%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 - Email: reclami@helvetia.it . Competono alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori. La Compagnia invia la relativa risposta entro <u>45 giorni</u> dal ricevimento del reclamo, prorogati fino a <u>60 giorni</u> se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori).
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (facoltativa)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Codice 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">• Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione.• Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo l'attivazione della Procedura.• Conciliazione Paritetica (facoltativo): per le controversie con richieste di risarcimento per danni a cose e/o persone fino a 15.000 euro. Per l'attivazione, consultare il sito www.helvetia.it Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Helvetia InMovimento Contratto Base

Assicurazione per la circolazione di autovetture,
ciclomotori e motocicli - ad uso proprio

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. H1068 - Edizione 04/2021

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA del 06/02/2018 - Associazione Consumatori - Associazione Intermediari Assicurativi

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Gruppo Helvetia

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Gentile Cliente, benvenuto nel mondo di **Helvetia InMovimento Contratto Base**, la polizza che offre una protezione "base" e personalizzabile con una serie di clausole aggiuntive predefinite per la circolazione dei veicoli.

Le garanzie previste sono:



Responsabilità Civile della Circolazione

Il documento delle Condizioni di Assicurazione è stato elaborato e strutturato per rendere più chiara ed immediata la sua lettura e comprensione. Lo stile e gli elementi di struttura sono stati resi omogenei per facilitare la ricerca delle informazioni fondamentali.

Di seguito troverà la guida che la aiuterà nella consultazione.

1. TESTI E PAROLE EVIDENZIATE CON CARATTERE DI PARTICOLARE RILIEVO

- MAIUSCOLO: titoli di sezioni e di articoli;
- **grassetto**: Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie e oneri a carico del *Contraente* o dell'*Assicurato*, aspetti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento;
- [►]: richiami a norme e articoli di legge.

2. GLOSSARIO

Nelle Condizioni di Assicurazione i termini che hanno un significato "particolare" sono resi visibili attraverso l'utilizzo del *corsivo*. Questa modalità permette di distinguerli dai restanti termini in uso.

3. BOX DI CONSULTAZIONE A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO

- all'interno delle sezioni sono presenti alcuni box richiamati da uno specifico elemento grafico, inseriti con l'obiettivo di anticipare la risposta ad alcune possibili domande;
- il testo contenuto nel box non ha valore contrattuale.



**FOCUS E
APPROFONDIMENTI**

4. ELEMENTO GRAFICO DEDICATO



Elemento che permette l'individuazione di informazioni ed importanti punti di attenzione.



COME È FATTO E COME SI COMPILA IL MODULO C.A.I.

Consigli utili per **gestire in modo corretto l'incidente**:



Compilare il Modulo C.A.I. seguendo la **guida allegata** per **abbreviare** il più possibile le tempistiche di **rimborso**.



Firmare il Modulo C.A.I. e farlo firmare **dall'altro conducente**; in caso di disaccordo, sottoscrivere comunque la propria versione.



Segnalare la presenza di **testimoni** e l'eventuale intervento delle **Autorità**.



Prima di spostare i veicoli coinvolti nel *sinistro*, **scattare fotografie** che possano aiutare a comprendere la **dinamica dell'incidente**.



Trattenere **due copie del Modulo C.A.I.** compilato e **denunciare subito** l'*incidente* al proprio **Intermediario**.

In caso di *incidente* con **ragione**, se il Modulo C.A.I. è stato **firmato da entrambe le parti** o se il danno è coperto da **garanzie aggiuntive**, può usufruire del servizio di **Carrozzerie Convenzionate**, presente su tutto il territorio nazionale, con una serie di **benefici**:

- ✓ **Pagamento diretto** della *Compagnia* alla Carrozzeria, senza nessun anticipo di denaro e zero costi a proprio carico.
- ✓ **Eliminazione di franchigie e scoperti** eventualmente previsti nella *polizza*.
- ✓ **Riparazione certificata** e utilizzo di **pezzi di ricambio originali** garantiti **2 anni**.
- ✓ **Auto di cortesia**, senza deposito con carta di credito, in base a disponibilità ed esigenze.
- ✓ Eventuali **servizi premium** (es. lavaggio esterno e pulitura degli interni, controllo livelli liquidi e fornitura liquido tergicristalli, accettazione prioritaria, ...).



COME È FATTO E COME SI COMPILA IL MODULO C.A.I.

Tenere sempre il Modulo C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente) all'interno del **veicolo** assicurato e non dimenticare di utilizzarlo in caso di **incidente**.

Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro (art. 143 D. Lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private))

Se è firmato congiuntamente dai due conducenti, produce gli effetti di cui all'art. 149, comma 1, D. Lgs. n. 209 del 2005 e dall'art. 8, comma 2, lettera c), D.P.R. n. 254 del 2006.

1. data incidente		ora	2. luogo (comune, provincia, via e numero)	3. feriti anche se lievi
4. danni materiali veicoli oltre A o B		oggetti diversi dai veicoli		5. testimoni: cognome, nome, indirizzo, telefono
6. contraente/assicurato		12. circostanze dell'incidente		6. contraente/assicurato
7. veicolo		13. grafico dell'incidente al momento dell'urto		7. veicolo
8. compagnia d'assicurazione		14. osservazioni		8. compagnia d'assicurazione
9. conducente		15. firma dei conducenti		9. conducente
10. indicare con una freccia il punto d'urto iniziale del veicolo A		16. osservazioni		10. indicare con una freccia il punto d'urto iniziale del veicolo B
11. danni visibili al veicolo A		17. osservazioni		11. danni visibili al veicolo B

Una corretta compilazione del modulo prevede la raccolta dei seguenti **dati essenziali**:

- 1 Data e luogo del **sinistro**.
- 2 I propri dati e quelli del proprio **veicolo**, in particolare: targa, nome esatto dell'assicurazione, dati **polizza** e patente di guida.
- 3 I dati personali e del veicolo della controparte, in particolare: targa, nome esatto dell'assicurazione, dati **polizza** e patente di guida.
- 4 Le circostanze dell'**incidente** per ognuno dei 2 veicoli. Da inserire barrando le rispettive caselle.
- 5 Rappresentazione grafica della dinamica dell'**incidente**.
- 6 La propria firma e, possibilmente, la firma della controparte.
- 7 Intervento organi di Polizia.

Utilizzare **un solo modulo** per entrambi i veicoli coinvolti, non è rilevante da quale delle parti venga fornito.

Altre informazioni richiesto ai sensi dell'art. 135 D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private per l'alimentazione della banca dati sinistri istituita presso l'Inss per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore dell'assicurazione R.C. Auto.

C'è stato intervento dell'Autorità? sì no. Quale Autorità è intervenuta? CC P.S. VV.UU.

7	
veicolo A	veicolo B
TARGA	TARGA
Testimone	Testimone
Nome e cognome	Nome e cognome
Codice fiscale	Codice fiscale
Indirizzo	Indirizzo
Tel.	Tel.
Testimone	Testimone
Nome e cognome	Nome e cognome
Codice fiscale	Codice fiscale
Indirizzo	Indirizzo
Tel.	Tel.



SOMMARIO

GLOSSARIO	5
RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE	8
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI	29
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	30
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE	30
CHE OBBLIGHI HO	30
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	32
NORME DEL CODICE CIVILE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	36
CONTATTI UTILI	38



GLOSSARIO



Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nel **Set informativo** con il significato loro attribuito dalla Compagnia.

Nel testo delle **Condizioni di Assicurazione** gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo.

A

Aggravamento del rischio: mutamenti che aggravano il rischio secondo quanto previsto dall'art. 1898 del Codice Civile. [► art. 1898 del Codice Civile]

Assicurato: il soggetto, anche diverso dal *Contraente*, la cui responsabilità civile è coperta dal contratto; il conducente, chiunque esso sia, il proprietario del veicolo, il locatario in caso di veicolo in leasing o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio. [► art. 2054 del Codice Civile e art. 91 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285]

Aree equiparate alle strade di uso pubblico: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica.

Aree private: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili.

B

Bonus Malus: la tariffa Bonus Malus, liberamente predisposta dalla *Compagnia* e applicata al contratto base *R.C. Auto*, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di *sinistri* nel *periodo di osservazione*.

C

Carta verde: il Certificato Internazionale di Assicurazione, con cui la *Compagnia* estende agli Stati indicati, le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione *R.C. Auto* prestata con il contratto.



Classe di merito CU: la classe di merito di conversione universale, spettante al veicolo secondo i «criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale» previsti dal regolamento ISVAP n. 9/2015 e successive modificazioni, indicati nell'eventuale documentazione informativa richiesta dalla legge.

Codice: il Codice delle Assicurazioni Private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni.

Codice della Strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Compagnia: l'impresa assicuratrice, **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.**

Contraente: colui che stipula il contratto di assicurazione con la *Compagnia*.

Contratto base: il contratto *R.C. Auto* offerto dalla *Compagnia* ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, presso i «punti vendita» della *Compagnia* stessa ovvero, disponibile sul sito internet mediante il modello elettronico standard previsto dall'art. 22, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e consultato dagli intermediari per le finalità di cui all'art. 132-bis del Codice, per i veicoli di cui all'art. 133 del Codice, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei Consumatori (come definiti dall'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni, c.d. Codice del consumo), da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale «Guida libera», per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le condizioni di assicurazione sono predefinite dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del predetto art. 22, ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte delle *Compagnia*.

D

Diritto di rivalsa: Il diritto della *Compagnia* di ottenere dall'*Assicurato* il rimborso delle somme pagate al terzo danneggiato nella misura in cui, ai sensi del contratto, avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

F

Franchigia: l'importo che rimane a carico dell'*Assicurato*. La *franchigia* può essere espressa in valore monetario, in percentuale sulla *somma assicurata* o in numero di giorni.

M

Massimali minimi obbligatori di legge: i limiti minimi della copertura assicurativa del *contratto base R.C. Auto* stabiliti dall'art.128 del Codice.

P

Periodo di osservazione: il periodo di effettiva copertura assicurativa preso in considerazione per l'osservazione di eventuali *sinistri*, e così distinto:

- periodo iniziale: inizia dal giorno della decorrenza del contratto *R.C. Auto* e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodo successivo: ha durata di dodici mesi e decorre dalla scadenza del periodo precedente.

R

R.C. Auto: assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

S

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.



T

Terzi danneggiati: i soggetti, sia trasportati sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente. Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell'incidente e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall'art. 129 del Codice.

V

Veicolo: il veicolo indicato in polizza.

Vendita a distanza: il collocamento di contratti assicurativi senza la presenza fisica e simultanea dell'*Intermediario* o della *Compagnia* e del *Contraente*.





RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE

ART. 1.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO BASE R.C.

La *Compagnia* assicura i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi dell'art. 122 del Codice, impegnandosi a corrispondere, **entro il limite dei *Massimali minimi obbligatori per legge***, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall'*Assicurato* a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.

La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.

La *Compagnia* assicura anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, ad **esclusione delle aree aeroportuali civili e militari**, salvo che nelle aree previste dall'art. 6, comma 7, del Codice della Strada e dall'art. 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'art. 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

ART. 1.2 - ESCLUSIONI E RIVALSE



L'assicurazione non è operante esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- **se il conducente non è abilitato alla guida** a norma delle disposizioni in vigore, sempreché, al momento del verificarsi del *sinistro*, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
- in caso di **veicolo utilizzato per esercitazione alla guida**, durante la guida dell'allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest'ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
- per i **danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione**;
- nel caso di **veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti** ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-*bis* e 187 del Codice della Strada.

Nei predetti casi, in cui è applicabile l'art. 144 del Codice, **l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.**

Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall'usufruttuario o dall'acquirente con



patto di riservato dominio o dall'intestatario temporaneo ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada), l'Impresa può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero del locatario, dell'usufruttuario o dell'acquirente o dell'intestatario temporaneo) ad eccezione delle ipotesi previste dall'art. 122 del Codice, comma 1 e comma 3, nelle quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario.

ART. 1.3 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE



Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 codice civile. [► artt. 1892-1893-1894 del Codice Civile]

Resta salva la buona fede del *Contraente* per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che la *Compagnia* può acquisire direttamente ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, a condizione che siano state emanate le disposizioni attuative per l'accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice.

Qualora sia applicabile l'art. 144 del Codice, la *Compagnia* eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 1.4 - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta alla *Compagnia* di ogni *aggravamento del rischio*.



Gli aggravamenti di rischio non noti alla *Compagnia* possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. [► art. 1898 del Codice Civile]

Qualora sia applicabile l'art. 144 del Codice, la *Compagnia* eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 1.5 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla *Carta Verde* non siano barrate. La *Compagnia* è tenuta a rilasciare la *Carta Verde*.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti della legislazione nazionale concernente l'assicurazione obbligatoria *R.C. Auto* in vigore nello Stato di accadimento del *sinistro*, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la *Carta Verde* cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza, il Certificato di Assicurazione e la *Carta Verde* in possesso del *Contraente* non sono più validi e non devono essere più utilizzati. La *Compagnia* eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

ART. 1.6 - DECORRENZA E DURATA

Salvo diversa pattuizione, il contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui sono stati pagati il premio o la prima rata di premio relativi al contratto; in ipotesi di pagamento rateale, se alla scadenza convenuta il *Contraente* non paga la rata successiva, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento. [► art. 1901, commi 1 e 2, del Codice Civile]

Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del *Contraente*, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'art. 1899, commi 1 e 2, del Codice Civile. [► art. 1899 del Codice Civile]

La *Compagnia* è tenuta ad avvisare il *Contraente* della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni e



a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto fino all'effetto della nuova polizza (art. 170-bis del Codice).

Il premio è sempre interamente dovuto anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in più rate.

ART. 1.7 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Salvo quanto previsto dall'art. 1.21 - Pagamento del premio in rate, il premio deve essere pagato in un'unica soluzione all'atto della stipulazione del contratto con le modalità indicate dalla *Compagnia*, contro rilascio di quietanza emessa dalla *Compagnia* stessa che indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Al pagamento del premio, la *Compagnia*, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia il certificato di assicurazione e la *Carta Verde* secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



Il Certificato di Assicurazione può essere inviato dalla *Compagnia* in formato digitale?

Sì, ma solo se il *Contraente* dà il suo consenso alla *Compagnia*.

Il Certificato di Assicurazione deve essere inviato in formato digitale stampabile e va sempre conservato all'interno del *veicolo* assicurato, inoltre può essere fornito alle Forze dell'Ordine come immagine su smartphone, tablet, ecc.

ART. 1.8 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO E CESSAZIONE DEL RISCHIO



Il trasferimento di proprietà del veicolo o il suo deposito in conto vendita, nonché le ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione (art. 103 del Codice della Strada), di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti, determinano, a scelta del Proprietario venditore nel caso di vendita o consegna in conto vendita e del *Contraente*, uno dei seguenti effetti:

- a) **risoluzione del contratto di assicurazione**, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale; nel caso di cessazione del rischio per furto o rapina o appropriazione indebita, la *Compagnia* effettua il rimborso del residuo rateo di premio netto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente;
- b) **sostituzione del contratto per altro veicolo che rientri nella medesima classe**, come indicata dall'art. 47 del Codice della Strada, di quello precedentemente assicurato e di proprietà dello stesso soggetto **Assicurato** (o da questo locato in leasing), con eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata al contratto sostituito;
- c) **cessione del contratto di assicurazione all'acquirente del veicolo**; in tal caso il venditore, eseguito il trasferimento di proprietà, è tenuto a dare immediata comunicazione della cessione del contratto all'acquirente ed alla *Compagnia*, la quale **prenderà atto della cessione** provvedendo al rilascio all'acquirente dei documenti previsti dalla normativa vigente; ai sensi dell'art. 1918 del Codice Civile **il venditore del veicolo è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione**; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e la *Compagnia* non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. [► art. 1918 del Codice Civile]

ART. 1.9 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, ai sensi delle disposizioni in vigore (art. 134 del Codice, Reg. IVASS n. 9/2015, e successive modificazioni), la *Compagnia* rilascia l'attestazione dello stato di rischio al *Contraente*, al proprietario, ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di contratti di leasing, per via telematica mettendola a disposizione dei propri clienti nell'area a questi riservata del proprio sito *web*, consentendo altresì, su richiesta degli aventi diritto, modalità



di consegna aggiuntive (commi 4 e 8 dell'art. 7 del regolamento IVASS, n. 9/2015).

Nei casi di:

- a) **annullamento o anticipata risoluzione del contratto** rispetto alla scadenza;
 - b) **cessazione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, per deposito in conto vendita, per furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo** (art. 103 Codice della Strada);
 - c) efficacia inferiore all'anno per il **mancato pagamento di una rata di premio** [► art. 1901, comma 2, Codice Civile];
- la Compagnia rilascia l'attestazione solo a condizione che sia concluso il periodo di osservazione.**

All'atto della stipulazione di altro contratto la *Compagnia* acquisisce direttamente l'attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da assicurare, mediante utilizzo della Banca dati ATRC, di cui al comma 2 dell'art. 134 del Codice.

ART. 1.10 - DENUNCIA DI SINISTRO



La denuncia del *sinistro* deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS ai sensi dell'art. 143 del Codice e successive modificazioni ed integrazioni e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al *sinistro* così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il *sinistro* si è verificato o l'*Assicurato* ne sia venuto a conoscenza. [► art. 1913 del Codice Civile]

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di *sinistro*, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto. [► art. 1915 del Codice Civile]

Per la disciplina relativa al risarcimento del danno ed alle procedure liquidative si applicano le disposizioni di cui al Titolo X, Capo III, IV e V del Codice.

ART. 1.11 - GESTIONE DELLE VERTENZE

La *Compagnia*, previa comunicazione al *Contraente*, assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. La *Compagnia* ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'*Assicurato* in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

ART. 1.12 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente* anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla *Compagnia*.

ART. 1.13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

ART. 1.14 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO (solo per le polizze collocate tramite *vendita a distanza*)



Il *Contraente* può recedere dall'*assicurazione* **entro 14 giorni** dalla stipula della *polizza*, senza penali e senza doverne indicare il motivo.



Il recesso può essere esercitato mediante **comunicazione scritta** contenente gli elementi identificativi della *polizza*, inviata con:

- raccomandata A/R;
- posta elettronica certificata (PEC);
- form disponibile sul sito della *Compagnia* all'indirizzo www.helvetia.it.

Il recesso ha efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione.

In caso di recesso, la *Compagnia* rimborsa al *Contraente* il *premio* versato **diminuito**:

- della **parte di premio utilizzata** per il periodo di efficacia dell'*assicurazione*;
- degli **oneri fiscali e previsti** (eventualmente) **dalla normativa vigente**.

Il Contraente NON può recedere se:

- l'*assicurazione* è stata vincolata;
- è stato denunciato un *sinistro* prima dell'esercizio del diritto di ripensamento.

Per i *sinistri* avvenuti entro la data di esercizio del diritto di ripensamento e denunciati dopo quest'ultima, la *Compagnia* ha il **diritto di recuperare** il *premio* restituito al *Contraente*.



Che cos'è il Diritto di Ripensamento?

Il Codice del consumo (art. 52 e successivi del D.Lgs. 206/2005) stabilisce che per i servizi acquistati a distanza è possibile **recedere entro 14 giorni dalla data di acquisto, senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere alcuna penale**, per tutelare i casi in cui il servizio non sia più ritenuto adeguato alle esigenze del consumatore (cosiddetto "Diritto di Ripensamento").

Il diritto di ripensamento vale anche per le *polizze* assicurative sottoscritte a distanza (art. 67 duodecies del Codice del consumo).

Per comunicare, alla *Compagnia* o all'*Intermediario*, la volontà di esercitare questo diritto puoi utilizzare le modalità elencate all'interno dell'art. 1.14 - Diritto di Ripensamento.

I riferimenti sono riportati nella Sezione "Contatti utili".

Trasmettendo tale comunicazione nessuna copertura assicurativa sarà più operativa delle ore 24 del giorno di invio e la *Compagnia* rimborserà il *premio* pagato e non goduto al netto degli oneri previsti dalla legge.

Nessuna penale è prevista per l'esercizio del diritto di ripensamento.

ART. 1.15 - MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La *Compagnia* non è tenuta a prestare l'*assicurazione* nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la *Compagnia* stessa a:

- violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.



ART. 1.16 - BONUS MALUS

La seguente clausola disciplina la specifica formula tariffaria «Bonus Malus», liberamente predisposta dalla *Compagnia* per determinare il prezzo del contratto base.

La *Compagnia* mette a disposizione nel proprio sito internet e presso i «punti vendita» la Tabella contenente le regole di corrispondenza con il sistema di puro raffronto delle 18 classi di merito di conversione universale CU di cui al regolamento IVASS n. 9/2015, e successive modificazioni.

ART. 1.16.1 - BONUS MALUS AUTOVETTURE

1 - Definizione della forma di tariffa - Classi di merito

La presente *assicurazione* è stipulata nella forma **Bonus/Malus**, che prevede riduzioni o maggiorazioni di *premio*, rispettivamente in assenza o in presenza di *sinistri* nei periodi di osservazione definiti al seguente punto 2, e che si articola in 23 classi di merito aziendali corrispondenti a livelli di *premio* crescenti dalla classe 1E alla classe 18, determinati come segue:

Classi di merito aziendali	Coefficienti	Classi di merito aziendali	Coefficienti	Classi di merito aziendali	Coefficienti
1E	0,455	4	0,590	12	0,940
1D	0,460	5	0,620	13	1,000
1C	0,465	6	0,660	14	1,150
1B	0,470	7	0,700	15	1,300
1A	0,480	8	0,740	16	1,500
1	0,500	9	0,780	17	1,750
2	0,530	10	0,820	18	2,000
3	0,560	11	0,880	-	-

2 - Periodi di osservazione

Per l'applicazione delle "Regole evolutive" di cui alla relativa tabella riportata al successivo punto 17, si considerano i seguenti periodi di osservazione:

Sinistri con responsabilità principale:

- **primo periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'*assicurazione* nella presente forma di tariffa e termina 2 mesi prima della scadenza annuale;
- **periodi successivi:** hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Sinistri con responsabilità paritaria:

Il *periodo di osservazione* coincide con le ultime 5 annualità, compreso l'anno corrente, così come indicate nell'Attestato di Rischio.

3 - Prima assicurazione di veicolo dopo immatricolazione o voltura al P.R.A. - Assegnazione della classe di merito

All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla **classe di merito aziendale 14** (corrispondente alla classe di Conversione Universale - CU 14, determinata applicando i criteri di cui al *Regolamento IVASS n. 9 del 16/05/2015*, integrato dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16/04/2018) **se relativo a:**

- veicolo assicurato per la prima volta dopo immatricolazione al P.R.A.;**
- veicolo assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A..**

Nei predetti casi, in base a quanto previsto per la "**classe Bonus/Malus garantita**", quando il contratto si riferisce ad un *veicolo* di proprietà di persona fisica che risulti Proprietaria di altro *veicolo* anche di diversa tipologia oppure di proprietà di suo familiare convivente (risultante da stato di famiglia o da autocertificazione resa dal *Contraente*): [► art. 1892-1893 del Codice Civile]

- se assicurato con la *Compagnia* in forma di tariffa Bonus/Malus o assimilata, all'atto della stipulazione il **contratto è assegnato alle medesime classi di merito aziendali e CU del contratto di riferimento;**
- se assicurato con diversa Impresa di Assicurazione in forma di tariffa Bonus/Malus o assimilata, il nuovo contratto è **assegnato alla classe di merito aziendale di pertinenza indicata nella "Tabella di corrispondenza classi di merito di assegnazione CU e classi di merito aziendali"** e determinata in base alla classe CU di assegnazione risultante dall'ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita per tale *veicolo* o **alla medesima classe di merito CU di assegnazione risultante dalla predetta attestazione sullo stato del rischio.**



Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il **Contraente** è tenuto ad esibire la carta di circolazione del **veicolo** ed il relativo certificato di proprietà, ovvero documentazione comprovante la cessione del contratto.

In difetto, il contratto è assegnato alla classe di merito aziendale 18 (classe CU 18 di massima penalizzazione).

4 - Veicolo precedentemente assicurato con attestazione sullo stato del rischio - Assegnazione della classe di merito

4.1 - All'atto della stipulazione, la **Compagnia** acquisisce direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla Banca Dati degli attestati di rischio ed il nuovo contratto relativo a **veicolo precedentemente assicurato presso la Compagnia o presso altra Impresa di Assicurazione con forme tariffarie Bonus/Malus o assimilate** è assegnato alla classe di merito aziendale di pertinenza indicata nella "Tabella di corrispondenza classi di merito di assegnazione CU e classi di merito aziendali", in base alla classe CU risultante dall'attestazione sullo stato del rischio comunicata dal precedente assicuratore:

Tabella di corrispondenza classi di merito di assegnazione CU e classi di merito aziendali			
Classi CU	Classi di merito aziendali	Classi CU	Classi di merito aziendali
1	1	10	10
2	2	11	11
3	3	12	12
4	4	13	13
5	5	14	14
6	6	15	15
7	7	16	16
8	8	17	17
9	9	18	18

Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto cui l'attestato di rischio si riferisce, l'utilizzo dello stesso è subordinato alla sottoscrizione da parte del **Contraente** o del **proprietario** di apposita dichiarazione attestante la mancata circolazione nel periodo successivo alla scadenza del contratto o la sottoscrizione di **polizza temporanea**.

Qualora l'attestato di rischio, per qualsiasi motivo, non risulti aggiornato nella Banca Dati, la **Compagnia** richiede al **Contraente** una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa per il residuo periodo e di procedere a una corretta assegnazione della classe di merito aziendale e CU.

In caso di completa assenza di un attestato di rischio nella Banca Dati, la **Compagnia** richiede al **Contraente** la dichiarazione di cui al comma precedente per l'intero quinquennio precedente. **In assenza di dichiarazione o documentazione probatoria la Compagnia acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione. La Compagnia, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla sua riclassificazione.**

4.2 - Il contratto relativo a **veicolo in precedenza assicurato in forma Franchigia** è assegnato alla classe di merito aziendale di pertinenza indicata nella "Tabella di corrispondenza classi di merito di assegnazione CU e classi di merito aziendali", determinata applicando i criteri di cui al **Regolamento IVASS n. 9 del 16/05/2015**, integrato dal **Provvedimento IVASS n. 72 del 16/04/2018**: sulla base del numero delle annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza **sinistri** pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, come da prospetto sotto riportato:

Anni senza sinistri	Classe di merito CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

NB: Non sono considerati "anni senza *sinistri*" quelli riportanti l'indicazione N.A. (non assicurato) o N.D. (non disponibile).

4.3 - In caso di documentata **cessazione del rischio** assicurato o in caso di **sospensione** o in caso di **mancato rinnovo** del contratto di **assicurazione** per mancato utilizzo del **veicolo**, risultante da apposita dichiarazione



rilasciata dal *Contraente* ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892-1893 del Codice Civile, l'ultimo **attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni**, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

Qualora l'ultimo attestato di rischio conseguito risulti **scaduto da più di cinque anni**, se viene sottoscritta apposita dichiarazione di mancata circolazione dal giorno della scadenza del periodo di validità dell'attestato di rischio il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito aziendale 14 (classe CU 14), altrimenti alla classe di merito aziendale 18 (classe CU 18).

5 - Nuova assicurazione di veicolo in sostituzione di altro - Assegnazione della classe di merito

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. Il *periodo di osservazione* in corso non si interrompe.

Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di mantenimento della classe CU e della relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" contenuta nell'attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria:

5.1 - In caso di mutamento della titolarità di un *veicolo* che comporti il **passaggio da una pluralità di proprietari al primo di essi** risultante dalla carta di circolazione, a quest'ultimo è attribuita la classe CU e la tabella di sinistrosità pregressa maturate su tale *veicolo*, anche quando lo stesso venga sostituito da altro *veicolo*.

Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la sola classe CU maturata sul *veicolo* ora intestato ad uno di essi su un altro *veicolo* di proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.

5.2 - In caso di **trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto**, all'acquirente è attribuita la classe CU e la tabella di sinistrosità pregressa già maturate sul *veicolo* trasferito. Il soggetto cedente la proprietà può conservare la sola classe CU maturata sul *veicolo* ceduto su un altro *veicolo* di proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.

5.3 - In caso di documentata **alienazione, consegna in conto vendita regolarmente documentata dal concessionario/rivenditore di veicoli usati** (che lo ha preso in carico e lo ha inserito nell'elenco "esenzioni tassa automobilistica" da trasmettere all'organo preposto dalle Regioni per il controllo), **esportazione definitiva, furto, demolizione o cessazione della circolazione purché la stipulazione del contratto avvenga entro il periodo di validità dell'attestato di rischio rilasciato dal precedente assicuratore per quel veicolo**, al nuovo *veicolo* dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe CU e la tabella di sinistrosità pregressa maturate del precedente *veicolo*.

La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo *veicolo* da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a 12 mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul *veicolo* alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del *veicolo*, ai sensi del comma 2 dell'art. 247-bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

Il Contraente deve consegnare la documentazione comprovante uno di tali eventi. In caso di furto, il Contraente è tenuto a consegnare anche copia della denuncia di furto rilasciata dall'Autorità competente.

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

6 - Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata temporanea - Assegnazione della classe di merito

Ai fini della presente disposizione per *polizza* di "durata temporanea" si intende il contratto stipulato per un periodo di copertura inferiore all'anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a quella convenuta qualunque ne sia la causa.

In caso di precedente contratto risolto anticipatamente, il Contraente è tenuto ad esibire l'appendice o dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore attestante la risoluzione anticipata del contratto ed il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito aziendale corrispondente alla classe CU risultante dalla predetta dichiarazione o, in mancanza, dal precedente contratto.

Per veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno:

- nel caso di precedente contratto in forma tariffaria Bonus/Malus o assimilata, il nuovo contratto è assegnato alla stessa classe di merito aziendale equivalente alla classe CU risultante dal **precedente contratto temporaneo, che il Contraente è tenuto ad esibire;**
- qualora il precedente contratto risulti scaduto da più di cinque anni ed il *Contraente* dichiari di non aver circolato dalla data di scadenza dello stesso, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito aziendale 14 (classe CU 14), altrimenti alla classe di merito aziendale 18 (classe CU 18).



- nel caso di precedente contratto in forma Franchigia, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito aziendale determinata secondo i criteri indicati al precedente punto 4.2.

I *sinistri* con responsabilità che abbiano interessato le *polizze* di "durata temporanea", come precedentemente descritte, comunicati alla Banca Dati degli attestati di rischio, ai sensi dell'art. 4-bis del Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, saranno riportati nell'attestato di rischio rilasciato dall'Impresa di Assicurazione che per prima assumerà il *rischio* con la *polizza* di durata annuale, ai fini dell'attribuzione della classe di CU.

7 - Veicolo precedentemente intestato a soggetto portatore di handicap - Assegnazione della classe di merito

Nel caso di *veicolo* intestato a soggetto portatore di handicap, la classe CU e la tabella di sinistrosità pregressa maturate sul *veicolo* è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il *veicolo* stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247-bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

8 - Veicolo precedentemente assicurato presso Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa - Assegnazione della classe di merito

Qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'Impresa di Assicurazione alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il **Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa di Assicurazione o al Commissario liquidatore** non si applica quanto disposto dal precedente punto 4.1.

Il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale lo stesso era stato assegnato. In base a tale dichiarazione il nuovo contratto è assegnato alla classe aziendale secondo le regole di assegnazione previste dalla tabella di corrispondenza delle classi di merito di cui al punto 4.1.

9 - Veicolo precedentemente assicurato all'estero - Assegnazione della classe di merito

Nel caso in cui il contratto si riferisca a *veicolo* già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito aziendale 14 (classe CU 14), **a meno che il Contraente consegni attestazione sullo stato del rischio valevole per tutta l'Unione Europea.** Viene considerata, a tutti gli effetti, equivalente all'attestato di rischio **una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero** che consenta l'assegnazione ad una diversa classe CU, determinata -sulla base delle disposizioni di cui alla seguente Tabella- sottraendo gli anni di *assicurazione* certificati dall'assicuratore estero alla classe CU di provenienza 14 corrispondente alla classe d'ingresso:

Classe CU di provenienza	Regole di assegnazione classe CU				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18



Una volta determinata la classe CU di assegnazione, al nuovo contratto viene attribuita la classe di merito aziendale indicata nella tabella di corrispondenza riportata al punto 4.1.

La medesima disposizione è applicata anche in caso di nuovo *veicolo* acquisito in proprietà in sostituzione comprovata di quello posseduto all'estero.

10 - Acquisto da parte dell'utilizzatore di veicolo concesso con contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - Assegnazione della classe di merito

In occasione della scadenza di contratti di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine di durata non inferiore ad un anno, qualora il *veicolo* sia acquisito in proprietà dall'utilizzatore mediante esercizio di riscatto o sia sostituito da altro *veicolo* acquistato da tale soggetto, la classe CU e la relativa "Tabella di sinistrosità progressa" maturate sono riconosciute allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del *veicolo*, ai sensi del comma 2 dell'art. 247-bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio a lungo termine stipulati successivamente all'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n° 72 del 16/04/2018, mentre per i contratti di leasing o di noleggio a lungo termine stipulati precedentemente il **Contraente è tenuto a consegnare duplicato dell'attestato di rischio in corso di validità e dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente contratto attestante la concessione del veicolo in utilizzo esclusivo**; il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito aziendale indicata nella tabella di corrispondenza riportata al punto 4.1.

11 - Rientro da consegna in conto vendita e da furto con ritrovamento - Assegnazione della classe di merito

Qualora l'*Assicurato* abbia beneficiato della sostituzione di *veicolo* dato in conto vendita e l'incarico non sia andato a buon fine oppure il *veicolo* rubato venga successivamente ritrovato, per l'*assicurazione* dello stesso *veicolo* deve essere stipulato un nuovo contratto.

Lo stesso è assegnato all'ultima classe CU conseguita prima della perdita di possesso ed alla classe di merito aziendale corrispondente alla classe CU risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul *veicolo* già assicurato, purché in corso di validità, determinata secondo i criteri indicati nella tabella di corrispondenza riportata al punto 4.1.

12 - Trasferimento proprietà per successione - Assegnazione della classe di merito

Qualora la proprietà del *veicolo* assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe CU e la relativa tabella di sinistrosità progressa maturate sul *veicolo* sono attribuite a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del *veicolo* stesso a titolo ereditario.

Se l'erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è *proprietario* di un altro *veicolo* assicurato nella forma tariffaria Bonus/Malus, il *veicolo* acquisito a titolo ereditario può fruire, a richiesta del *Contraente*, della stessa classe di CU del *veicolo* di preesistente proprietà.

Qualora la proprietà del *veicolo* assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa ad eredi non conviventi con il de cuius al momento della morte, la classe CU e la relativa tabella di sinistrosità progressa maturate sul *veicolo* non sono attribuite a questi soggetti.

13 - Acquisto del veicolo aziendale da parte del socio - Assegnazione della classe di merito

In caso di trasferimento di proprietà del *veicolo* dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe CU e della tabella di sinistrosità progressa maturate.

14 - Trasformazioni societarie - Assegnazione della classe di merito

Qualora una società di persone o di capitali sia proprietaria del *veicolo*, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della classe CU e della tabella di sinistrosità progressa maturate in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito la proprietà ai sensi del codice civile.

15 - Variazione della classificazione del veicolo - Assegnazione della classe di merito

In caso di variazione della classificazione del *veicolo* assicurato, lo stesso mantiene la classe CU e la relativa tabella di sinistrosità progressa maturate.





Si può "ereditare" la classe di merito maturata su un altro veicolo?

La classe di merito maturata si può trasferire, ma solo a determinate condizioni.

In base al c.d. "bonus familiare" il beneficio del mantenimento della classe di merito può essere applicato in caso di:

- stipulazione di un nuovo contratto, relativo ad un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla stessa persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare.
- rinnovo di un contratto già in essere, solo se l'attestato di rischio maturato risulti essere senza presenza di sinistri con responsabilità principale o paritaria negli ultimi 5 anni.

16 - Furto del veicolo

In caso di furto del veicolo assicurato, il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà o degli altri aventi diritto della classe di merito aziendale e CU maturata alla data del furto, purché quest'ultimo veicolo venga assicurato entro il periodo di validità dell'attestato di rischio rilasciato dal precedente assicuratore per il veicolo rubato.

17 - Regole evolutive al rinnovo del contratto

Per le annualità successive a quella della stipulazione, all'atto del rinnovo nella medesima forma di tariffa, il contratto è assegnato alla classe di merito aziendale di pertinenza in base alla seguente "Tabella Regole evolutive" a seconda che la Compagnia nel periodo di osservazione abbia o meno effettuato pagamenti, anche a titolo parziale, per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri con responsabilità avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

La Compagnia, ai fini dell'evoluzione della classe di merito aziendale e della classe C.U., per le annualità successive a quella della stipulazione della polizza tiene conto:

- dei sinistri non ancora indicati nell'attestato di rischio (c.d. sinistri "tardivi"), in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione precedente oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto;
- dei sinistri relativi a polizze di durata inferiore ad un anno (durata temporanea).

In mancanza di pagamenti, anche a titolo parziale, il contratto, seppur in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione delle regole evolutive di cui alla seguente Tabella:

Classe aziendale di provenienza	"Tabella Regole evolutive" classe aziendale di assegnazione in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1N	1N	1I	1F	1C	1
1M	1N	1H	1E	1B	2
1L	1M	1G	1D	1A	3
1I	1L	1F	1C	1	4
1H	1I	1E	1B	2	5
1G	1H	1D	1A	3	6
1F	1G	1C	1	4	7
1E	1F	1B	2	5	8
1D	1E	1A	3	6	9
1C	1D	1	4	7	10
1B	1C	1	4	7	10
1A	1B	2	5	8	11
1	1A	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13



3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

18 - Facoltà di rimborso dei sinistri

È data facoltà al *Contraente* di evitare le maggiorazioni di *premio* o di fruire delle riduzioni conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla precedente "Tabella Regole evolutive", **offrendo alla Compagnia il rimborso degli importi dalla stessa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nei periodi di osservazione precedenti la scadenza contrattuale**, come definiti al punto 2 - Periodi di osservazione.

Tale facoltà è riconosciuta al *Contraente* anche per i *sinistri* rientranti nella procedura di *Risarcimento Diretto* di cui all'art. 149 del *Codice*; in questo caso **il Contraente deve rimborsare direttamente CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.** – Servizio Stanza di compensazione – Via Yser, 14 – 00198 Roma (www.consap.it).

19 - Riapertura di sinistro

Nel caso in cui un *sinistro* che era stato archiviato "senza seguito" venga riaperto per effettuare pagamenti a favore delle controparti, al rinnovo contrattuale successivo si procederà alla ricostruzione della posizione assicurativa, seguendo i criteri indicati nella "Tabella Regole evolutive" riportata al precedente punto 6 - Regole evolutive al rinnovo del contratto, con i conseguenti conguagli del *premio*.



ART. 1.16.2 - BONUS MALUS MOTOCICLI E CICLOMOTORI

1 - Definizione della forma di tariffa - Classi di merito

La presente *assicurazione* è stipulata nella forma **Bonus/Malus**, che prevede riduzioni o maggiorazioni di *premio*, rispettivamente in assenza o in presenza di *sinistri* nei periodi di osservazione definiti al seguente punto 2, e che si articola in 14 classi di merito aziendali corrispondenti a livelli di *premio* crescenti dalla classe 1 alla classe 14, determinati come segue:

Classi di merito aziendali	Coefficienti	Classi di merito aziendali	Coefficienti
1	0,750	8	0,925
2	0,775	9	0,950
3	0,800	10	0,975
4	0,825	11	1,000
5	0,850	12	1,250
6	0,875	13	1,500
7	0,900	14	1,750

2 - Periodi di osservazione

Per l'applicazione delle "Regole evolutive" di cui alla relativa tabella riportata al successivo punto 17, si considerano i seguenti periodi di osservazione:

Sinistri con responsabilità principale:

- **primo periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'*assicurazione* nella presente forma di tariffa e termina 2 mesi prima della scadenza annuale;
- **periodi successivi:** hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Sinistri con responsabilità paritaria:

Il *periodo di osservazione* coincide con le ultime 5 annualità, compreso l'anno corrente, così come indicate nell'Attestato di Rischio.

3 - Prima assicurazione di veicolo dopo immatricolazione o voltura al P.R.A. - Assegnazione della classe di merito

All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla **classe di merito aziendale 11** (corrispondente alla classe di Conversione Universale - CU 14, determinata applicando i criteri di cui al *Regolamento IVASS* n. 9 del 16/05/2015, integrato dal Provvedimento *IVASS* n. 72 del 16/04/2018) **se relativo a:**

- a) **motociclo, motocarozzetta e ciclomotore (soggetti al regime di targatura) assicurato per la prima volta dopo immatricolazione al P.R.A.;**
- b) **motociclo, motocarozzetta e ciclomotore (soggetti al regime di targatura) assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A.;**
- c) **ciclomotore (non soggetto al regime di targatura) assicurato per la prima volta dopo nuova autorizzazione alla circolazione;**
- d) **ciclomotore (non soggetto al regime di targatura) assicurato per la prima volta dopo passaggio di proprietà, avvenuto sulla base di scrittura privata.**

Nei predetti casi, in base a quanto previsto per la "**classe Bonus/Malus garantita**", quando il contratto si riferisce a motociclo, motocarozzetta o ad un ciclomotore di proprietà di persona fisica che risulti Proprietaria di altro *veicolo* anche di diversa tipologia oppure di proprietà di suo familiare convivente (risultante da stato di famiglia o da autocertificazione resa dal *Contraente*): [► art. 1892-1893 del Codice Civile]

- se assicurato con la *Compagnia* in forma di tariffa Bonus/Malus o assimilata, all'atto della stipulazione il **contratto è assegnato alle medesime classi di merito aziendali e CU del contratto di riferimento;**
- se assicurato con diversa *Impresa di Assicurazione* in forma di tariffa Bonus/Malus o assimilata, il nuovo contratto è **assegnato alla classe di merito aziendale di pertinenza indicata nella "Tabella di corrispondenza classi di merito di assegnazione CU e classi di merito aziendali"** e determinata in base alla classe CU di assegnazione risultante dall'ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita per tale *veicolo* o **alla medesima classe di merito CU di assegnazione risultante dalla predetta attestazione sullo stato del rischio.**



Per la stipulazione di contratti relativi ai veicoli sopra indicati il Contraente è tenuto a:

- a) per motociclo, motocarozzetta e ciclomotore assicurato per la prima volta dopo immatricolazione al P.R.A.: esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà;
- b) per motociclo, motocarozzetta e ciclomotore assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A.: esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero documentazione comprovante la cessione del contratto;
- c) per ciclomotore assicurato per la prima volta dopo nuova autorizzazione alla circolazione: presentare il certificato di circolazione e fattura o ricevuta fiscale di acquisto;
- d) per ciclomotore assicurato per la prima volta dopo passaggio di proprietà: presentare certificato di circolazione e scrittura privata oppure dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che il ciclomotore viene assicurato per la prima volta dopo passaggio di proprietà ovvero esibire documentazione comprovante la cessione del contratto.

In difetto, il contratto è assegnato alla classe di merito aziendale 14 (classe CU 18 di massima penalizzazione).

4 - Veicolo precedentemente assicurato con attestazione sullo stato del rischio - Assegnazione della classe di merito

4.1 - All'atto della stipulazione, la **Compagnia acquisisce direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica** attraverso l'accesso alla Banca Dati degli attestati di rischio ed il nuovo contratto relativo a **veicolo precedentemente assicurato presso la Compagnia o presso altra Impresa di Assicurazione con forme tariffarie Bonus/Malus o assimilate** è assegnato alla classe di merito aziendale di pertinenza indicata nella "Tabella di corrispondenza classi di merito di assegnazione CU e classi di merito aziendali", in base alla classe CU ed al Numero Sinistri Totale (NST), risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio comunicata dal precedente assicuratore:

Tabella di corrispondenza classi di merito di assegnazione CU e classi di merito aziendali				
Classe di assegnazione CU	Classe di assegnazione aziendale			
	Numero Sinistri Totale (NST) nell'attestato di rischio			
	0	1		2 o più
Nell'ultima annualità solare più frazione anno corrente		In annualità precedenti		
1	5	11	7	14
2	5	11	7	14
3	5	11	7	14
4	5	11	7	14
5	5	11	7	14
6	6	11	7	14
7	6	11	7	14
8	6	11	7	14
9	7	12	8	14
10	8	12	9	14
11	9	12	10	14
12	10	12	11	14
13	11	12	12	14
14	11	13	13	14
15	13	13	13	14
16	13	13	13	14
17	13	13	13	14
18	13	13	13	14



Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto cui l'attestato di rischio si riferisce, l'utilizzo dello stesso è subordinato alla sottoscrizione da parte del **Contraente** o del **proprietario** di apposita dichiarazione attestante la mancata circolazione nel periodo successivo alla scadenza del contratto o la sottoscrizione di **polizza temporanea**.

Qualora l'attestato di rischio, per qualsiasi motivo, non risulti aggiornato nella Banca Dati, la **Compagnia** richiede al **Contraente** una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa per il residuo periodo e di procedere a una corretta assegnazione della classe di merito aziendale e CU.

In caso di completa assenza di un attestato di rischio nella Banca Dati, la **Compagnia** richiede al **Contraente** la dichiarazione di cui al comma precedente per l'intero quinquennio precedente. **In assenza di dichiarazione o documentazione probatoria la Compagnia acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione. La Compagnia, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla sua riclassificazione.**

4.2 - Il contratto relativo a **veicolo in precedenza assicurato in forma Franchigia** è assegnato alla classe di merito aziendale di pertinenza indicata nella "Tabella di corrispondenza classi di merito di assegnazione CU e classi di merito aziendali", determinata applicando i criteri di cui al **Regolamento IVASS n. 9 del 16/05/2015**, integrato dal Provvedimento **IVASS n. 72 del 16/04/2018**: sulla base del numero delle annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza **sinistri** pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, come da prospetto sotto riportato:

Anni senza sinistri	Classe di merito CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

NB: Non sono considerati "anni senza *sinistri*" quelli riportanti l'indicazione N.A. (non assicurato) o N.D. (non disponibile).

4.3 - In caso di documentata **cessazione del rischio** assicurato o in caso di **sospensione** o in caso di **mancato rinnovo** del contratto di **assicurazione** per mancato utilizzo del **veicolo**, risultante da apposita dichiarazione rilasciata dal **Contraente** ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892-1893 del Codice Civile, l'ultimo **attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni**, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

Qualora l'ultimo attestato di rischio conseguito risulti **scaduto da più di cinque anni**, se viene sottoscritta apposita dichiarazione di mancata circolazione dal giorno della scadenza del periodo di validità dell'attestato di rischio il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito aziendale 11 (classe CU 14), altrimenti alla classe di merito aziendale 14 (classe CU 18).

5 - Nuova assicurazione di veicolo in sostituzione di altro - Assegnazione della classe di merito

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. Il **periodo di osservazione** in corso non si interrompe.

Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di mantenimento della classe CU e della relativa "Tabella di sinistrosità progressa" contenuta nell'attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria:

5.1 - In caso di mutamento della titolarità di un **veicolo** che comporti il **passaggio da una pluralità di proprietari al primo di essi** risultante dalla carta di circolazione, a quest'ultimo è attribuita la classe CU e la tabella di sinistrosità progressa maturate su tale **veicolo**, anche quando lo stesso venga sostituito da altro **veicolo**.

Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la sola classe CU maturata sul **veicolo** ora intestato ad uno di essi su un altro **veicolo** di proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.

5.2 - In caso di **trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto**, all'acquirente è attribuita la classe CU e la tabella di sinistrosità progressa già maturate sul **veicolo** trasferito.

Il soggetto cedente la proprietà può conservare la sola classe CU maturata sul **veicolo** ceduto su un altro **veicolo** di proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.



5.3 - In caso di documentata alienazione, consegna in conto vendita regolarmente documentata dal concessionario/rivenditore di veicoli usati (che lo ha preso in carico e lo ha inserito nell'elenco "esenzioni tassa automobilistica" da trasmettere all'organo preposto dalle Regioni per il controllo), esportazione definitiva, furto, demolizione o cessazione della circolazione purché la stipulazione del contratto avvenga entro il periodo di validità dell'attestato di rischio rilasciato dal precedente assicuratore per quel veicolo, al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe CU e la tabella di sinistrosità pregressa maturate del precedente veicolo.

La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a 12 mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247-bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

Il Contraente deve consegnare la documentazione comprovante uno di tali eventi. In caso di furto, il Contraente è tenuto a consegnare anche copia della denuncia di furto rilasciata dall'Autorità competente. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

6 - Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata temporanea - Assegnazione della classe di merito

Ai fini della presente disposizione per polizza di "durata temporanea" si intende il contratto stipulato per un periodo di copertura inferiore all'anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a quella convenuta qualunque ne sia la causa.

In caso di precedente contratto risolto anticipatamente, il Contraente è tenuto ad esibire l'appendice o dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore attestante la risoluzione anticipata del contratto ed il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito aziendale corrispondente alla classe CU risultante dalla predetta dichiarazione o, in mancanza, dal precedente contratto.

Per veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno:

- nel caso di precedente contratto in forma tariffaria Bonus/Malus o assimilata, il nuovo contratto è assegnato alla stessa classe di merito aziendale equivalente alla classe CU risultante dal **precedente contratto temporaneo, che il Contraente è tenuto ad esibire;**
- qualora il precedente contratto risulti scaduto da più di cinque anni ed il *Contraente* dichiari di non aver circolato dalla data di scadenza dello stesso, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito aziendale 11 (classe CU 14), altrimenti alla classe di merito aziendale 14 (classe CU 18).
- nel caso di precedente contratto in forma Franchigia, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito aziendale determinata secondo i criteri indicati al precedente punto 4.2.

I *sinistri* con responsabilità che abbiano interessato le polizze di "durata temporanea", come precedentemente descritte, comunicati alla Banca Dati degli attestati di rischio, ai sensi dell'art. 4-bis del Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, saranno riportati nell'attestato di rischio rilasciato dall'Impresa di Assicurazione che per prima assumerà il rischio con la polizza di durata annuale, ai fini dell'attribuzione della classe di CU.

7 - Veicolo precedentemente intestato a soggetto portatore di handicap - Assegnazione della classe di merito

Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe CU e la tabella di sinistrosità pregressa maturate sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247-bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

8 - Veicolo precedentemente assicurato presso Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa - Assegnazione della classe di merito

Qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'Impresa di Assicurazione alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il **Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa di Assicurazione o al Commissario liquidatore** non si applica quanto disposto dal precedente punto 4.1.

Il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale lo stesso era stato assegnato. In base a tale dichiarazione il nuovo contratto è assegnato alla classe aziendale secondo le regole di assegnazione previste dalla tabella di corrispondenza delle classi di merito di cui al punto 4.1.



9 - Veicolo precedentemente assicurato all'estero - Assegnazione della classe di merito

Nel caso in cui il contratto si riferisca a *veicolo* già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito aziendale 11 (classe CU 14), **a meno che il Contraente consegni attestazione sullo stato del rischio valevole per tutta l'Unione Europea**. Viene considerata, a tutti gli effetti, equivalente all'attestato di rischio **una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero** che consenta l'assegnazione ad una diversa classe CU, determinata -sulla base delle disposizioni di cui alla seguente Tabella- sottraendo gli anni di *assicurazione* certificati dall'assicuratore estero alla classe CU di provenienza 14 corrispondente alla classe d'ingresso:

Classe CU di provenienza	Regole di assegnazione classe CU				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Una volta determinata la classe CU di assegnazione, al nuovo contratto viene attribuita la classe di merito aziendale indicata nella tabella di corrispondenza riportata al punto 4.1.

La medesima disposizione è applicata anche in caso di nuovo *veicolo* acquisito in proprietà in sostituzione comprovata di quello posseduto all'estero.

10 - Acquisto da parte dell'utilizzatore di veicolo concesso con contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - Assegnazione della classe di merito

In occasione della scadenza di contratti di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine di durata non inferiore ad un anno, qualora il *veicolo* sia acquisito in proprietà dall'utilizzatore mediante esercizio di riscatto o sia sostituito da altro *veicolo* acquistato da tale soggetto, la classe CU e la relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" maturate sono riconosciute allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del *veicolo*, ai sensi del comma 2 dell'art. 247-bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio a lungo termine stipulati successivamente all'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n° 72 del 16/04/2018, mentre per i contratti di leasing o di noleggio a lungo termine stipulati precedentemente **il Contraente è tenuto a consegnare duplicato dell'attestato di rischio in corso di validità e dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente contratto attestante la concessione del veicolo in utilizzo esclusivo**; il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito aziendale indicata nella tabella di corrispondenza riportata al punto 4.1.

11 - Rientro da consegna in conto vendita e da furto con ritrovamento - Assegnazione della classe di merito

Qualora l'Assicurato abbia beneficiato della sostituzione di *veicolo* dato in conto vendita e l'incarico non sia andato a buon fine oppure il *veicolo* rubato venga successivamente ritrovato, per l'*assicurazione* dello stesso *veicolo* deve essere stipulato un nuovo contratto.



Lo stesso è assegnato all'ultima classe CU conseguita prima della perdita di possesso ed alla classe di merito aziendale corrispondente alla classe CU risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul *veicolo* già assicurato, purché in corso di validità, determinata secondo i criteri indicati nella tabella di corrispondenza riportata al punto 4.1.

12 - Trasferimento proprietà per successione - Assegnazione della classe di merito

Qualora la proprietà del *veicolo* assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe CU e la relativa tabella di sinistrosità pregressa maturate sul *veicolo* sono attribuite a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del *veicolo* stesso a titolo ereditario.

Se l'erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è *proprietario* di un altro *veicolo* assicurato nella forma tariffaria Bonus/Malus, il *veicolo* acquisito a titolo ereditario può fruire, a richiesta del *Contraente*, della stessa classe di CU del *veicolo* di preesistente proprietà.

Qualora la proprietà del *veicolo* assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa ad eredi non conviventi con il de cuius al momento della morte, la classe CU e la relativa tabella di sinistrosità pregressa maturate sul *veicolo* non sono attribuite a questi soggetti.

13 - Acquisto del veicolo aziendale da parte del socio - Assegnazione della classe di merito

In caso di trasferimento di proprietà del *veicolo* dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe CU e della tabella di sinistrosità pregressa maturate.

14 - Trasformazioni societarie - Assegnazione della classe di merito

Qualora una società di persone o di capitali sia proprietaria del *veicolo*, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della classe CU e della tabella di sinistrosità pregressa maturate in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito la proprietà ai sensi del codice civile.

15 - Variazione della classificazione del veicolo - Assegnazione della classe di merito

In caso di variazione della classificazione del *veicolo* assicurato, lo stesso mantiene la classe CU e la relativa tabella di sinistrosità pregressa maturate.



Si può "ereditare" la classe di merito maturata su un altro veicolo?

La classe di merito maturata si può trasferire, ma solo a determinate condizioni.

In base al c.d. "bonus familiare" il beneficio del mantenimento della classe di merito può essere applicato in caso di:

- stipulazione di un nuovo contratto, relativo ad un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla stessa persona fisica già titolare di *polizza* assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare.
- rinnovo di un contratto già in essere, solo se l'attestato di *rischio* maturato risulti essere senza presenza di sinistri con responsabilità principale o paritaria negli ultimi 5 anni.

16 - Furto del veicolo

In caso di *furto* del *veicolo* assicurato, il *proprietario* può beneficiare per altro *veicolo* di sua proprietà o degli altri aventi diritto della classe di merito aziendale e CU maturata alla data del *furto*, purché quest'ultimo *veicolo* venga assicurato **entro il periodo di validità dell'attestato di rischio rilasciato dal precedente assicuratore per il *veicolo* rubato.**

17 - Regole evolutive al rinnovo del contratto

Per le annualità successive a quella della stipulazione, **all'atto del rinnovo nella medesima forma di tariffa, il contratto è assegnato alla classe di merito aziendale di pertinenza in base alla seguente "Tabella Regole evolutive" a seconda che la Compagnia nel periodo di osservazione abbia o meno effettuato pagamenti, anche a titolo parziale, per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri con responsabilità avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.**



Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso *sinistro*, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

La *Compagnia*, ai fini dell'evoluzione della classe di merito aziendale e della classe C.U., per le annualità successive a quella della stipulazione della polizza tiene conto:

- dei *sinistri* non ancora indicati nell'attestato di rischio (c.d. *sinistri* "tardivi"), in quanto pagati dopo la scadenza del *periodo di osservazione* precedente oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto;
- dei *sinistri* relativi a polizze di durata inferiore ad un anno (durata temporanea).

In mancanza di pagamenti, anche a titolo parziale, il contratto, seppur in presenza di denuncia di *sinistro* o di richiesta di *risarcimento*, è considerato immune da *sinistri* agli effetti dell'applicazione delle regole evolutive di cui alla seguente Tabella:

Classe aziendale di provenienza	"Tabella Regole evolutive" classe aziendale di assegnazione in base ai sinistri osservati		
	0 sinistri	1 sinistro	2 o più sinistri
1	1	4	7
2	1	5	8
3	2	6	9
4	3	7	10
5	4	8	11
6	5	9	12
7	6	10	13
8	7	11	14
9	8	12	14
10	9	13	14
11	10	14	14
12	11	14	14
13	12	14	14
14	13	14	14

18 - Facoltà di rimborso dei sinistri

È data facoltà al *Contraente* di evitare le maggiorazioni di *premio* o di fruire delle riduzioni conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla precedente "Tabella Regole evolutive", **offrendo alla *Compagnia* il rimborso degli importi dalla stessa liquidati per tutti o per parte dei *sinistri* avvenuti nei periodi di osservazione precedenti la scadenza contrattuale**, come definiti al punto 2 - Periodi di osservazione.

Tale facoltà è riconosciuta al *Contraente* anche per i *sinistri* rientranti nella procedura di *Risarcimento Diretto* di cui all'art. 149 del Codice; in questo caso **il *Contraente* deve rimborsare direttamente CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Servizio Stanza di compensazione – Via Yser, 14 – 00198 Roma (www.consap.it)**.

19 - Riapertura di sinistro

Nel caso in cui un *sinistro* che era stato archiviato "senza seguito" venga riaperto per effettuare pagamenti a favore delle controparti, al rinnovo contrattuale successivo si procederà alla ricostruzione della posizione assicurativa, seguendo i criteri indicati nella "Tabella Regole evolutive" riportata al precedente punto 6 - Regole evolutive al rinnovo del contratto, con i conseguenti conguagli del *premio*.



CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE

Le seguenti condizioni possono comportare una limitazione o un'estensione del rischio assicurato e della copertura assicurativa e possono determinare una diminuzione o un aumento dei premi o diverse modalità di gestione del contratto.

CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA CON RIDUZIONE DI PREMIO

ART. 1.17 - GUIDA ESPERTA



Mediante richiamo in polizza della presente clausola, **concedibile esclusivamente per le autovetture, il Contraente pattuisce che la guida dell'autovettura assicurata viene limitata esclusivamente a soggetti aventi età pari o superiore ad anni 26.**

Qualora, al momento del sinistro, alla guida dell'autovettura vi sia un conducente di età inferiore a 26 anni, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Compagnia eserciterà nei confronti del Contraente di polizza il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, fino ad un massimo di € 3.000.

Tale diritto di rivalsa non è tuttavia esercitato se:

- il veicolo è affidato a terzi per riparazione, manutenzione o custodia;
- l'Assicurato ha perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

Nel caso in cui le somme rimborsate corrispondano all'intero ammontare del risarcimento ai terzi danneggiati, il **Contraente** fruirà delle riduzioni di premio risultanti dall'applicazione delle regole evolutive **previste dall'art. 1.16.1 - Bonus Malus Autovetture al punto 17 - Regole evolutive al rinnovo del contratto.**

CLAUSOLE DI AMPLIAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA CON AUMENTO DI PREMIO

ART. 1.18 - AUMENTO DEI MASSIMALI MINIMI DI LEGGE

In ragione dell'innalzamento dei massimali rispetto a quanto disciplinato dal precedente art. 1 - Oggetto del Contratto base r. c. auto, la **Compagnia** assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato, **entro i maggiori limiti convenuti ed indicati in polizza.**

ART. 1.19 - LIMITAZIONE DELLE ESCLUSIONI E RIVALSE

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 2 - Esclusioni e rivalse e fatto salvo quanto espressamente previsto in tema di rivalsa dall'art. 1.17 - Guida Esperta eventualmente richiamati, relativamente al veicolo indicato in polizza, **la Compagnia rinuncia parzialmente al diritto di rivalsa** per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione:

1. **nei confronti del proprietario**, nel caso di:

- veicolo utilizzato per ragioni di servizio o concesso in uso, locazione o comodato a soggetti diversi, quando sia condotto da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- danni subiti da terzi trasportati, quando il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

2. **nei confronti del proprietario e del conducente** quando alla guida del veicolo indicato in polizza risulti un soggetto:

- per i casi indicati al punto 1, avente status di figlio o di familiare convivente maggiorenne del proprietario/locatario;
- con patente idonea ma scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro tre mesi dalla data dell'incidente stradale.





Nei confronti del proprietario e del conducente, se soggetto diverso, l'Impresa conserva il diritto di rivalsa, limitatamente ad un importo pari al 10% del *sinistro* liquidato, con il massimo di € 3.000. Qualora il proprietario del veicolo fosse a conoscenza delle suddette circostanze, l'Impresa conserva il diritto di rivalsa totale nei suoi confronti.

ART. 1.20 - DANNI A TERZI CAGIONATI DA GANCIO TRAINO E, DURANTE LA MARCIA, DAL RIMORCHIO MUNITO DI TARGA PROPRIA E REGOLARMENTE TRAINATO

Qualora il gancio traino risulti regolarmente installato ed omologato, sono compresi nella copertura assicurativa del veicolo i danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio traino stesso.

Qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo è adibito al traino di un rimorchio, munito di targa propria, sono compresi anche i danni involontariamente cagionati dal rimorchio regolarmente trainato dal veicolo.

CLAUSOLE ATTINENTI ALLE MODALITÀ DI GESTIONE DEL CONTRATTO CON POSSIBILE AUMENTO DI PREMIO

ART. 1.21 - PAGAMENTO DEL PREMIO IN RATE

A parziale deroga del precedente art. 1.7 - Pagamento del premio, il premio può essere pagato in rate di pari importo, delle quali la prima all'atto della stipulazione del contratto e la successiva entro la data indicata in polizza, con le modalità indicate dalla *Compagnia*.

Al pagamento della prima rata del premio, la *Compagnia*, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia il certificato di assicurazione e la *Carta Verde* secondo quanto previsto dalle disposizioni in vigore.

ART. 1.22 - SOSPENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA



Non è consentita la sospensione per i contratti relativi a ciclomotori.

Qualora il *Contraente* intenda sospendere in corso di contratto la garanzia di Responsabilità Civile, è tenuto a darne comunicazione alla *Compagnia*.

La sospensione ha decorrenza dalle ore 24 del giorno indicato dal *Contraente* nella comunicazione dispositiva inviata alla *Compagnia*.

In caso di *furto del veicolo*, il *Contraente* può richiedere alla *Compagnia* la sospensione del contratto **consegnando copia della denuncia di furto totale presentata all'Autorità**; in questo caso, la sospensione decorre dalle ore 24 del giorno della predetta denuncia.

La *Compagnia*, durante il periodo della sospensione del contratto, rinuncia ad esigere le successive rate di *premio*, anche se relative a contratti che prevedano il frazionamento del *premio*.

All'atto della sospensione, la *Compagnia* rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal *Contraente*.



Qualora il *Contraente* richieda la sospensione del contratto nel corso del periodo di *assicurazione*, il Certificato di Assicurazione e la Carta Internazionale di Assicurazione (*Carta Verde*) in suo possesso non sono più validi e non devono essere più utilizzati. La *Compagnia* eserciterà il diritto di *rivalsa* per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Il *Contraente* ha l'onere di informare gli eventuali altri *Contraenti* di *polizza*, co-intestatari ed utilizzatori abituali del *veicolo* dell'avvenuta interruzione delle garanzie.

La riattivazione del contratto sospeso -fermo il *proprietario* o gli altri soggetti previsti- avviene:

- nel caso di **sospensione superiore a 2 mesi**, con proroga della scadenza per un periodo pari a quello della sospensione, considerando il *premio* pagato e non goduto a copertura del periodo di proroga;
- nel caso di **sospensione inferiore a 2 mesi**, **senza proroga della scadenza e senza conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione**.



Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di *premio* in relazione al verificarsi o meno di *sinistri* nel corso del *periodo di osservazione*, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione del contratto e riprende a decorrere dal momento della riattivazione dello stesso, **eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 2 mesi**.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione del contratto, senza che il Contraente ne abbia richiesto la riattivazione, il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia.

Qualora il Contraente richieda la risoluzione del contratto per furto, alienazione, demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo avvenuti contestualmente o successivamente alla sospensione del contratto e regolarmente documentati, **la Compagnia restituisce la parte di premio annuo corrisposta e non usufruita per ogni giorno di garanzia residuo dal momento della consegna della documentazione richiesta dalla Compagnia.** Il Contraente ha facoltà di ottenere tale rimborso anche successivamente allo scadere del termine massimo di sospensione di 12 mesi, purché la richiesta venga effettuata **entro 24 mesi** dalla data di sospensione.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI RISARCIMENTO
Responsabilità Civile della Circolazione	non previsto	non previsto	massimale indicato in polizza

CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA CON AUMENTO DI PREMIO	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI RISARCIMENTO
Limitazione delle esclusioni e rivalse	10% del sinistro liquidato con il massimo di € 3.000	non previsto	massimale della garanzia Responsabilità Civile della Circolazione riportato in polizza
Danni a terzi cagionati da gancio traino e, durante la marcia, dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato	non previsto	non previsto	massimale della garanzia Responsabilità Civile della Circolazione riportato in polizza





COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



Di seguito sono riportate per tutte le sezioni delle presenti Condizioni di Assicurazione:

- a) le indicazioni utili per la denuncia di sinistro;
- b) gli obblighi in caso sinistro.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE

CHE OBBLIGHI HO

ART. 1.23 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 1.23.1 - OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO



In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della **Compagnia**; [► art.1914 Codice Civile]
- b) darne avviso all'**Intermediario** al quale è assegnata la **polizza** oppure alla **Compagnia** entro 3 giorni da quando si è verificato il **sinistro** o da quando ne ha avuto conoscenza [► art.1913 Codice Civile], specificando:
 - 1. la data e l'ora di accadimento del **sinistro**;
 - 2. il luogo dove è avvenuto il **sinistro**;
 - 3. la modalità di avvenimento del **sinistro**;
 - 4. l'entità stimata del danno;
 - 5. nominativo e domicilio degli eventuali testimoni.

Il **sinistro** può essere denunciato anche accedendo all'area web riservata **MyHelvetia**, selezionando in sequenza la **polizza** su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la **perdita totale** o parziale del diritto all'**indennizzo**. [► art.1915 Codice Civile]





Entro quanto tempo deve essere denunciato l'*incidente*?

Il sinistro deve essere denunciato entro 3 giorni da quello in cui si è verificato o da quando l'*Assicurato* ne ha avuto conoscenza.

La denuncia di sinistro deve essere inviata all'*Intermediario* o alla *Compagnia* in ogni caso, quindi anche se si è responsabili e non si ha diritto ad alcun *risarcimento*.

ART. 1.23.2 - OBBLIGHI IN ATTESA DELLA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

In attesa della liquidazione del *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) conservare le tracce e i residui del *sinistro* necessari alla stima e alla valutazione del danno fino a compimento di tutte le operazioni peritali;
- b) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni danneggiati da fornire alla *Compagnia* entro 3 giorni dall'avvenimento del *sinistro*;
- c) mettere a disposizione del *perito* incaricato o della *Compagnia* qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini di indagine e verifica e ogni altro elemento che possa comprovare il danno subito;
- d) facilitare le indagini e gli accertamenti che la *Compagnia* e i periti ritenessero necessario intraprendere presso terzi.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita* totale o parziale del diritto all'*indennizzo*. [► art.1915 Codice Civile]

ART. 1.24 - MODALITÀ DI DENUNCIA DEL SINISTRO

La denuncia del *sinistro* deve essere redatta sul modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente– Denuncia di *sinistro*, il cui modello è approvato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 143 del Codice) compilando tutti i campi previsti come illustrato nella "Guida alla Consultazione".

Il Modulo CAI viene consegnato dalla *Compagnia* al *Contraente* in occasione della stipula, del rinnovo del contratto e dopo ogni denuncia di *sinistro*, come previsto dal *Regolamento* ISVAP n° 13/2008.

La predetta denuncia deve essere presentata all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* o alla *Compagnia* entro 3 giorni da quello in cui il *sinistro* si è verificato. [► art.1913 Codice Civile]

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*.

In caso di collisione tra due veicoli identificati ed assicurati in Italia, San Marino o Città del Vaticano, dal quale siano derivati danni a veicoli o persone, l'*Assicurato* che risulti:

- **in tutto o in parte NON responsabile** del *sinistro*, deve rivolgere le proprie richieste di *risarcimento* direttamente alla *Compagnia* per attivare la procedura di *Risarcimento Diretto*, prevista dall'art. 149 del Codice, utilizzando il modulo CAI sopracitato, **anche se non sottoscritto da entrambi i conducenti**;
- **totalmente responsabile del *sinistro***, deve fornire il modulo CAI compilato in ogni sua parte alla *Compagnia* che si occuperà della gestione del *sinistro*.

In caso di inapplicabilità della procedura di *Risarcimento Diretto*, fatto salvo l'obbligo di presentazione di denuncia alla *Compagnia* nelle modalità e nei termini sopra indicati, l'*Assicurato* deve rivolgere le proprie richieste di *risarcimento* all'Impresa di Assicurazione del responsabile.

La *Compagnia*, in caso di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di *sinistro*, nonché nell'invio della successiva documentazione o degli atti giudiziari, ha diritto di *riversa* in proporzione al danno subito nei confronti del *Contraente* o dell'*Assicurato* per le maggiori somme che la *Compagnia* abbia dovuto pagare al terzo danneggiato. [► art.1915 Codice Civile]



ART. 1.25 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve astenersi da:

- a) esagerare dolosamente l'ammontare del danno;
- b) dichiarare distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;
- c) occultare, sottrarre o manomettere beni salvati;
- d) adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- e) alterare dolosamente le tracce o i residui del *sinistro* o facilitarne il progresso.

L'inosservanza di tali obblighi da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* comporta la *perdita totale del diritto all'indennizzo*.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 1.26 - PROCEDURE DI RISARCIMENTO**ART. 1.26.1 - RISARCIMENTO DIRETTO (art. 149 del Codice)**

In caso di collisione tra due veicoli identificati ed assicurati in Italia, S. Marino, Città del Vaticano, dal quale siano derivati danni a veicoli o persone, l'*Assicurato* che risulti in tutto o in parte non responsabile, deve rivolgere le proprie richieste di *risarcimento* direttamente alla *Compagnia* utilizzando il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente - denuncia di sinistro), compilandolo in tutte le sue parti, a prescindere dalla sottoscrizione o meno dello stesso da parte di entrambi i conducenti.

Qualora ricorrano tutti i presupposti previsti dalla *legge* per l'applicazione della procedura di *Risarcimento Diretto*, la *Compagnia* provvede alla liquidazione dei danni.

ART. 1.26.2 - RISARCIMENTO ORDINARIO (art. 148 del Codice)

In tutti i casi di inapplicabilità della procedura di *Risarcimento Diretto*, l'*Assicurato*, fatto salvo l'obbligo di denuncia nei confronti della *Compagnia*, dovrà avanzare richiesta di *risarcimento* (a mezzo raccomandata A.R.) presso l'Impresa di Assicurazione del responsabile civile.

Le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del *veicolo* che ha causato il *sinistro*, il numero di *polizza* e la scadenza della stessa possono essere ottenute, tramite la targa, presso il Centro d'Informazione Italiano presso l'IVASS (www.ivass.it).

ART. 1.26.3 - RISARCIMENTO AL TRASPORTATO (art. 141 del Codice)

Il danno subito dal trasportato, ad eccezione dei *sinistri* cagionati da caso fortuito, è sempre risarcito dall'Impresa di Assicurazione del *veicolo* sul quale era a bordo al momento del *sinistro*, entro il limite del *massimale minimo di legge* e a prescindere dall'accertamento circa le responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.

ART. 1.26.4 - SINISTRI CON VEICOLI NON IDENTIFICATI O NON ASSICURATI

In caso di *sinistro* avvenuto in Italia e causato da *veicolo* non identificato o non assicurato, il danneggiato deve rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso CONSAP, il quale nei limiti del *massimale minimo obbligatorio per legge*, risarcisce:

- **in caso di veicolo non identificato** i danni alle persone, mentre i danni alle cose sono risarcibili solo qualora dal *sinistro* siano derivate anche gravi lesioni (oltre il 9% di danno biologico), con applicazione di una *franchigia* di € 500;
- **in caso di veicolo non assicurato, sia i danni alle cose che alle persone.**

La richiesta di *risarcimento* deve essere inviata a CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada - Via Yser, 14 - 00198 Roma (www.consap.it).

ART. 1.26.5 - SINISTRI CON VEICOLI STRANIERI

Le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del *veicolo* che ha causato il *sinistro*, il numero di *polizza* e la scadenza della stessa possono essere ottenute, tramite la targa, inviando una richiesta a: CONSAP S.p.A. - Centro Informazione Italiano.



Sinistro avvenuto in Italia

E' necessario inviare una lettera raccomandata A/R all'UCI S.C.AR.L. (Bureau Italiano, ente domiciliario dello straniero) in Corso Sempione, 39 - 20145 Milano, contenente la richiesta danni, modulo CAI se compilato, eventuale verbale delle Autorità intervenute, documentazione inerente all'entità dei danni, ecc.; per ulteriori informazioni consultare il sito www.ucimi.it.

Sinistro avvenuto all'estero

Se il *sinistro* è avvenuto in uno dei Paesi del "sistema Carta Verde" ed è stato provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (SEE), per chiedere il *risarcimento* dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'Impresa di Assicurazione del responsabile del *sinistro*; per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante "mandatario", occorre inviare apposita richiesta a: CONSAP S.p.A. - Centro di Informazione Italiano - Via Yser, 14 - 00198 Roma Fax 06.85796270 - Tel. 06.85796415 - mail: richieste.centro@consap.it, indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del *sinistro* ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del *sinistro*, nazionalità, Impresa di Assicurazione del veicolo responsabile del *sinistro*, se nota).

Sinistro avvenuto in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo (SEE) causato da veicolo non identificato o non assicurato

Chi ha subito un danno in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal *sinistro* identificare l'assicuratore, può rivolgere la propria richiesta di *risarcimento* a CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada - Via Yser, 14 - 00198 Roma (www.consap.it), quale organismo di *indennizzo* nazionale.

Altri casi

In caso di *incidente* all'estero provocato da un veicolo immatricolato in uno degli Stati non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), la richiesta di *risarcimento* deve essere inviata all'assicuratore o al proprietario del veicolo estero (esempio: *incidente* in Svizzera provocato da un veicolo ivi immatricolato; la richiesta deve essere indirizzata all'assicuratore o al proprietario del veicolo svizzero).

Qualora il veicolo che ha causato l'*incidente* sia immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'*incidente* è accaduto, la richiesta di *risarcimento* deve essere inoltrata al Bureau del Paese dell'*incidente*, purché il *sinistro* sia avvenuto in uno dei paesi del "sistema Carta Verde". L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è reperibile all'interno del sito www.cobox.org (esempio: *Incidente* provocato in Svizzera da un veicolo immatricolato in Croazia; la richiesta di *risarcimento* va inviata al Bureau svizzero).



Come avviene la procedura di *Risarcimento Diretto*?

La *Compagnia*, ricevuto il modulo CAI da parte dell'*Assicurato* e verificata l'applicabilità della procedura di ***Risarcimento Diretto* (art. 149 del Codice)**, procede con la stima del danno subito dal proprio *Assicurato* e, se sussistono i necessari requisiti, formula l'offerta di *risarcimento* nei tempi stabiliti.

Se il *risarcimento* proposto viene accettato dall'*Assicurato*, la *Compagnia* provvede alla liquidazione dell'importo convenuto.

ART. 1.27 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente dalla *Compagnia* con il *Contraente*, o da persone da questi incaricate, oppure, a richiesta di una delle *parti*;
- b) fra due *periti* nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due *periti* devono nominarne un terzo che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun *perito* ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.



Se una delle *parti* non provvede alla nomina del proprio *perito* o se i *periti* non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle *parti*, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'*Assicurato*.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *parti*. La perizia collegiale è valida anche se un *perito* si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri *periti* nel verbale definitivo di perizia.

Ciascuna delle *parti* sostiene le spese del proprio *perito*. Le spese del terzo *perito* sono divise a metà.

ART. 1.28 - MANDATO DEI PERITI E OPERAZIONI PERITALI

I *periti* devono:

- a) **indagare** su circostanze di tempo e di luogo e sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;
- b) **verificare** l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla *polizza* e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il *rischio* e non fossero state comunicate e se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'**art. 1.23 - Obblighi in caso di sinistro** delle presenti Condizioni;
- c) **verificare** l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore che i beni assicurati avevano al momento del *sinistro*, secondo i criteri di valutazione di cui al successivo **art. 1.29 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati** delle presenti Condizioni;
- d) **procedere** alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le *parti*, che rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione o eccezione inerente al *risarcimento* del danno.

I *periti* sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 1.29 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO E VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'ammontare del danno è pari al costo:

- di rimpiazzo delle parti del *veicolo* danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, funzionalità e rendimento (comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali), deducendo il valore dei recuperi;
- della manodopera necessaria per effettuare le riparazioni.



Il *risarcimento* non può comunque superare il *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*.

ART. 1.30 - DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO

L'*indennizzo* è calcolato come segue:

1. viene determinato l'ammontare del danno come disciplinato all'**art. 1.29 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati**;
2. se il valore così stimato risulta essere superiore al *valore commerciale* del *veicolo*, si considera tale valore come ammontare complessivo del danno;
3. sono applicati gli eventuali limiti di *indennizzo*, se previsti.

ART. 1.31 - RIPARAZIONE IN FORMA SPECIFICA



La *Compagnia*, nel caso di *sinistro* in cui la responsabilità dell'*Assicurato* risulti totalmente **NON impegnata, ha facoltà di:**

- **far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del *veicolo* danneggiato, invece di risarcire il *proprietario*;**



- sostituire il *veicolo* stesso, o le sue parti, invece di risarcire il *proprietario*;
- subentrare nella proprietà di quanto residua del *veicolo* dopo il *sinistro*, corrispondendo al *proprietario* il valore residuo.

In tali casi la *Compagnia* deve comunicare al *proprietario* la propria scelta entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di *sinistro*.

In alternativa l'*Assicurato* può rivolgersi, ove possibile, presso carrozzerie convenzionate con la *Compagnia* al fine di ottenere direttamente, in "forma specifica" e senza anticipazione di alcun esborso, il ripristino delle parti danneggiate.

ART. 1.32 - OFFERTA DI RISARCIMENTO

Verificata l'operatività dell'*assicurazione*, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* formula un'*offerta di risarcimento* o indica i motivi per i quali non ritiene possibile formulare tale offerta, entro:

- 30 giorni per danni al *veicolo* o alle cose in presenza di modulo CAI a doppia firma (sottoscritto da entrambi i conducenti);
- 60 giorni per danni al *veicolo* o alle cose in presenza di modulo CAI ad una firma (sottoscritto solamente dall'*Assicurato*);
- 90 giorni per lesioni.

La *Compagnia* emette un atto di quietanza contenente la somma messa a disposizione del danneggiato.

Tale quietanza deve essere restituita debitamente controfirmata ed il pagamento della somma pattuita avviene entro 15 giorni dal ricevimento della quietanza sottoscritta.

Nel caso in cui il danneggiato comunichi di NON voler accettare la somma messa a disposizione e non restituisca la quietanza controfirmata, la somma viene comunque pagata entro 15 giorni dalla comunicazione della mancata accettazione.

Nel caso in cui NON vengano né restituiti gli atti firmati, né venga comunicata la mancata accettazione entro i 30 giorni successivi all'invio della quietanza, la somma offerta viene comunque pagata entro i successivi 15 giorni.

In caso di *sinistro* rientrante nella procedura di *Risarcimento Diretto*, se la liquidazione avviene nei termini di cui sopra, non sono dovuti onorari per eventuale intervento di legali (art. 9, 2° comma, D.P.R. n° 254/2006).

In caso di *sinistro* avvenuto con *veicolo* non assicurato o non identificato la richiesta deve essere rivolta dall'*Assicurato* all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 ROMA - www.consap.it).

ART. 1.33 - LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO



La *Compagnia* non è tenuta a pagare una somma maggiore del *massimale* sottoscritto per la garanzia Responsabilità Civile della Circolazione.





NORME DEL CODICE CIVILE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:

Art. 1892

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Art. 1893

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1898

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato [1892, 1926]. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.



NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:**Art. 1899**

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1901

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1913

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

Art. 1915

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.





CONTATTI UTILI

Per informazioni e comunicazioni in merito alla *polizza* l'Assicurato può contattare:

- ***l'Intermediario*** a cui è assegnata la *polizza*
- **HELVETIA** (Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.)
Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Telefono: +39 0253511
E-mail: info@helvetia.it
E-mail PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Per la denuncia di un *sinistro* riferito alla Sezione Responsabilità Civile della Circolazione:

- ***l'Intermediario*** a cui è assegnata la *polizza*
- **HELVETIA** (Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.)
Telefono: +39 0253511
E-mail: info@helvetia.it
E-mail PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area web riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la *polizza* su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Tel. 02 5351.1

Fax 02 5520360 - 5351461

www.helvetia.it - PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 82.621.900 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,

C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476

Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind.,

Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2

G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757

del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002

Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031